



**BANDO PER LA MOBILITA' VERSO PAESI APPARTENENTI AL
PROGRAMMA (PROGRAMME COUNTRIES) E VERSO PAESI
TERZI (PARTNER COUNTRIES) NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA ERASMUS PLUS - AZIONE CHIAVE 1 - MOBILITÀ
INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO**

Anno accademico 2022/2023

Periodo di presentazione delle domande

Apertura candidature on-line: 07/04/2022

Chiusura candidature on-line: 30/04/2022

Le condizioni previste dal presente bando potranno subire delle modifiche e delle integrazioni, in seguito all'adozione di ulteriori disposizioni da parte delle Autorità europee e nazionali competenti. Le eventuali modifiche saranno ufficializzate sul sito <http://internazionale.unibas.it/site/home.html> sezione "Bandi".



Sommario

ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI	3
1.1 IL PROGRAMMA ERASMUS+ PER STUDIO, FINALITÀ	3
1.2 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ	4
1.3 DURATA DELLA MOBILITÀ	4
<i>Estensione della durata della mobilità</i>	<i>5</i>
<i>Interruzione/riduzione della durata della mobilità</i>	<i>6</i>
1.4 DESTINAZIONI E SCELTA DELLA SEDE	6
<i>Mobilità verso il Regno Unito e Svizzera</i>	<i>7</i>
1.5 RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE IN MOBILITÀ ERASMUS	8
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO ERASMUS+ STUDIO	8
2.1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA	8
2.2 CONOSCENZA LINGUISTICA	10
2.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	10
2.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE.....	12
2.5 SELEZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE.....	12
2.6 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA	14
2.7 ACCETTAZIONE, RINUNCE, SUBENTRI	15
2.8 RIAPERTURA BANDO.....	15
2.9 CORSI ON-LINE PROMOSSI DALL'UE PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA STUDENTI ERASMUS.....	16
2.10 ADEMPIMENTI STUDENTI VINCITORI	16
2.11 EQUIPARAZIONE STUDI E SERVIZI	16
ART. 3 - FINANZIAMENTI.....	17
3.1 CONTRIBUTI CON FONDI EUROPEI	18
3.2 ULTERIORI CONTRIBUTI (MUR/ATENE0)	21
3.3 TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI	23
3.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA	23
ART. 4 – INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE, ASSICURAZIONI E ASSISTENZA SANITARIA	26
ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	27
ART. 6 – CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
ART. 7 – INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E CONTATTI.....	28
ALLEGATI	29



ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI

1.1 IL PROGRAMMA ERASMUS+ PER STUDIO, FINALITÀ

Il presente bando è emanato nell'ambito della programmazione Erasmus+ 2021/2027, normata dal [Regolamento \(UE\) n. 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021](#) e dalla [Guida al programma Erasmus+](#).

L'Azione chiave 1 del Programma comunitario ERASMUS+ per il periodo 2021-2027 sostiene, tra le altre attività, la **mobilità internazionale delle studentesse e degli studenti iscritti/e a corsi di studio di I, II e III ciclo**¹ presso un Ateneo Partner estero (v. punto 1.4), con il quale l'Università degli Studi della Basilicata ha stipulato appositi Accordi Inter-Istituzionali Erasmus+, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- frequenza di intere unità didattiche come previsto dall'ordinamento dell'Università ospitante (corsi e/o moduli) e relative prove d'esame;
- ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea, sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell'istituzione ospitante²;
- attività programmate nell'ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dal Collegio dei Docenti;
- periodo di studio combinato con un periodo di tirocinio, purché il tirocinio venga svolto sotto la supervisione della stessa Università dove lo/la studente realizzerà il periodo di studio e le due attività siano effettuate o in maniera consecutiva o contemporaneamente. Il periodo di studio e tirocinio verrà considerato, nell'insieme, periodo di studio³. La durata complessiva del periodo di mobilità combinata (studio + tirocinio) segue le regole di finanziamento e la durata minima della mobilità per studio (v. punto 1.3);
- tirocinio curriculare (solo se previsto dall'ordinamento didattico, con attribuzione di crediti formativi e obbligatorietà) è possibile, previa accettazione⁴ da parte della sede straniera presso la quale si ha intenzione di svolgere l'attività, effettuare il tirocinio curriculare all'estero anche nell'ambito del Programma Erasmus per studio, anche se non accompagnato da corsi o seminari, in quanto tale periodo di tirocinio ha a tutti gli effetti valore di periodo di studio.

purché esplicitate nel Learning Agreement ed approvate dalle competenti strutture didattiche e di ricerca (Consiglio di Corso di Studio, Collegio dei docenti, ecc.) dell'Università degli Studi della Basilicata e dalla Istituzione straniera ospitante, **prima della partenza**. La delibera darà atto della coerenza del programma di studio che lo/la studente seguirà all'estero con il proprio percorso di studio.

AVVERTENZA: Salvo eventuali successive disposizioni straordinarie legate allo stato pandemico, in considerazione dell'importanza di realizzare una mobilità internazionale di qualità finalizzata allo svolgimento dell'attività didattica presso l'Ateneo ospitante, il/la partecipante **non potrà sostenere alcun esame/attività presso l'Università degli Studi della Basilicata, né conseguire il titolo finale prima della conclusione del periodo di soggiorno all'estero e**

¹ I ciclo = laurea; II ciclo= laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, Master universitario di I livello; III ciclo= dottorato di ricerca; specializzazione (corso post-laurea magistrale); master universitario di II livello.

² Tenuto conto che in alcune università non è ammesso svolgere attività di tesi se non in collegamento con attività di studio corrispondente almeno all'iscrizione a un corso e all'acquisizione dei crediti previsti attraverso il superamento dell'esame, sarà cura dello/della studente verificare l'esistenza o meno di tale eventualità nella sede prescelta.

³ Ove possibile, i tirocini dovrebbero essere una parte integrante del programma di studio dello/della studente. Seguire corsi presso un istituto di istruzione superiore non può essere considerato un tirocinio.

⁴ Attenzione: Alcune sedi universitarie potrebbero non consentire il tirocinio come attività ammissibile nell'ambito dell'ERASMUS studio, ma solo ed esclusivamente per l'ERASMUS traineeship, specie se trattasi di unica attività da svolgere in mobilità.



previo riconoscimento delle attività svolte durante il periodo Erasmus, ivi compresa la preparazione della tesi di laurea. Qualsiasi attività didattica e di ricerca svolta presso l'UNIBAS durante il periodo di mobilità potrà essere annullata.

Eventuali modifiche al presente bando saranno ufficializzate esclusivamente mediante avviso sul sito delle relazioni internazionali <https://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>.

1.2 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ

Al fine di garantire l'accesso al Programma alle/agli studenti provenienti da qualsiasi tipo di contesto, ambiente e indirizzo di studi, la mobilità Erasmus+ ai fini di studio **potrà essere svolta secondo le seguenti modalità:**

- a. **in presenza all'estero (mobilità fisica):** svolta fisicamente all'estero presso l'Università ospitante⁵.
- b. **in modalità mista (mobilità blended):** associando un periodo in presenza all'estero ad un periodo virtuale dall'Italia. La parte virtuale può essere svolta/pianificata, durante o dopo la parte fisica. Le componenti virtuali e fisiche potranno svolgersi in qualsiasi ordine (avvio o conclusione della mobilità), ma **SENZA** sovrapporsi. **La componente fisica della mobilità blended dovrà rispettare la durata minima di 2 mesi (60 gg. completi e continuativi all'estero,** ad eccezione della mobilità di breve durata (*short-term mobility*) prevista per i dottorandi e per le/gli studenti in cui la parte fisica in presenza all'estero, può durare dai 5 ai 30 gg. **N.B.: Nel caso delle/degli studenti (I e II ciclo) la mobilità di breve durata deve essere sempre associata ad una componente virtuale obbligatoria** (v. anche punto 1.3, lett. b.). I periodi in presenza e quelli virtuali (sia che si tratti di mobilità lunga o breve) vanno concordati ed autorizzati da entrambe le sedi coinvolte (Unibas e ente di accoglienza) prima dell'inizio della mobilità, inseriti nel programma di apprendimento (*Learning Agreement*) e notificati all'Ufficio (mobint@unibas.it). Il partecipante dovrà formulare richiesta al Consiglio di Corso di Studio/Collegio dei docenti, dettagliando la motivazione della richiesta, indicando specificatamente il periodo in mobilità fisica e il periodo in modalità virtuale e ricevere l'approvazione da parte del suddetto Consiglio/Collegio e dalla sede estera.

La mobilità fisica dovrà essere svolta in un paese partner diverso dall'Italia e dal paese in cui la/lo studente risiede durante gli studi⁶. Durante il programma le/gli studenti sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza indicate previste dall'organizzazione ospitante.

1.3 DURATA DELLA MOBILITÀ

Il Programma prevede la possibilità di effettuare più periodi di studio o studio+ tirocinio all'estero nella medesima annualità o in diverse annualità per un totale di 12 mesi (360 gg.) per ogni ciclo di studio al quale si è iscritti (I, II o III ciclo)⁷, nel caso di ciclo unico il massimo sarà di 24 mesi (720 gg.) diviso in più periodi, indipendentemente dal numero e dal tipo di mobilità effettuati, ma non eccedere i 360 gg. per anno accademico di riferimento.

Le mobilità sia verso i Programme che i Partner Countries dovranno realizzarsi, pena la revoca del contributo, tra il 1° giugno 2022 e il 30 settembre 2023. La mobilità potrà essere:

⁵ Nel caso in cui lo stato pandemico dovesse procrastinarsi e la sede estera dovesse impartire le lezioni da remoto, per lo/la studente che svolga attività didattica a distanza ma nel Paese ospitante, la mobilità sarà considerata comunque come mobilità fisica.

⁶ Nel caso delle sedi universitarie distaccate (branch campus) dipendenti dall'istituto madre e che rientrano nell'ambito della stessa carta Erasmus (CEIS), come paese di invio si intende quello in cui ha sede l'istituto madre. Non è pertanto possibile organizzare azioni di mobilità tra sedi distaccate e il rispettivo istituto madre rientranti nell'ambito della stessa CEIS.

⁷ V. nota 1



- a. **a lungo termine** (*long-term mobility*) della durata minima in presenza all'estero di **2 mesi (60 giorni completi), o un trimestre accademico completo, fino ad un massimo di 12 mesi (360 gg.)**. Per la **mobilità blended il periodo minimo** da svolgere in presenza all'estero **dovrà rispettare la durata minima stabilita dal Programma Erasmus+** (2 mesi, 60 gg. completi e continuativi) (v. anche punto 1.2. lett. b.).
- b. **a breve termine** (*short-term mobility*) (mobilità mista – punto 1.2 - e mobilità di breve termine durante il dottorato) **della durata minima in presenza all'estero di 5 giorni e massima di 30 giorni**. Le/gli studenti di I o II ciclo che non sono in grado di partecipare a una mobilità fisica di studio/studio+ tirocinio (mobilità combinata) a lungo termine (per esempio a causa del proprio indirizzo di studio o perché hanno meno opportunità di partecipazione) potranno quindi effettuare una mobilità fisica a breve termine combinandola con una componente virtuale obbligatoria⁸ che preveda il rilascio di almeno **3 crediti ECTS**. La mobilità a breve termine dovrà essere richiesta nell'ipotesi di piano di studio (**Allegato I**) da allegare alla domanda di candidatura, essere pianificata in coerenza con il percorso accademico del partecipante e dei risultati dell'apprendimento da conseguire, nonché autorizzata dal Consiglio di Corso di Studio/Collegio dei docenti almeno un mese prima dell'inizio della mobilità; il verbale autorizzativo dovrà essere notificato all'Ufficio via email (mobint@unibas.it; mobint1@unibas.it).

Ai fini del calcolo dei mesi già fruiti nel medesimo ciclo di studio, sia per la mobilità a lungo che a breve termine, saranno computati **solo i periodi precedenti in mobilità fisica** effettuati nell'ambito dei seguenti programmi: Lifelong Learning Programme, Erasmus+, Erasmus Mundus Azione 1, Erasmus Mundus Azione 2.

La durata della mobilità per studio non è a discrezione del/della partecipante, ma stabilita dall'accordo Inter-Istituzionale sottoscritto tra l'Unibas e l'Università partner.⁹

ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA MOBILITÀ

La durata del periodo di permanenza all'estero potrà eventualmente essere estesa, previa richiesta motivata del partecipante al [Coordinatore/trice di Dipartimento/Scuola](#), solo per comprovati motivi formativi e tenendo comunque presente che la durata complessiva del soggiorno presso la sede estera dovrà essere continuativa, non eccedere i 360 gg. per anno accademico e rientrare nei 12 mesi ammissibili per ciclo di studio (24 mesi nel caso di ciclo unico), 30 gg. nei casi di mobilità a breve termine. Per i dettagli in merito alle procedure per richiedere il prolungamento si rinvia al sito web <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-studio---le-novita-della-programmazione-2127.html>, sezione "arrivo/durante">box "prolungamento". L'accettazione della richiesta da parte dell'Istituto non dà automaticamente diritto all'assegnazione di contributi extra. Lo/la studente può produrre al massimo un'istanza di proroga.

⁸ Erasmus+ Programme Guide "Any student, in particular those who are not able to participate in a long-term physical mobility for studies or for traineeships, may combine a shorter physical mobility with a virtual component. [...] In these cases physical mobility must last between 5 days and 30 days and be combined with a compulsory virtual component facilitating collaborative online learning exchange and teamwork. A blended mobility for studies must award a minimum of 3 ECTS credits." (<https://www.erasmusplus.it/programma/documenti-ufficiali/>)

⁹ Nel caso di riduzioni delle mensilità da parte della sede di destinazione, notificate all'Ufficio, la durata della mobilità ed i contributi assegnati saranno adeguati alle mensilità stabilite dal partner, sempreché siano state opportunamente notificate all'Ufficio; nel caso in cui occorra ridurre il numero di mesi all'estero previsti negli accordi Inter-istituzionali di riferimento, purché nel rispetto della durata minima prevista dal programma, è necessario produrre tempestivamente e, comunque, prima della sottoscrizione dell'Accordo finanziario, apposita nota autorizzativa, a firma del docente responsabile dell'accordo di mobilità o del/della Coordinatore/trice di Dipartimento/Scuola, contenente idonea motivazione e relativa accettazione da parte dell'Università ospitante.



N.B.: Nel caso in cui il partecipante che si rechi nel Paese ospitante sia obbligato a rispettare un periodo di quarantena nel rispetto delle norme vigenti nel paese stesso, il periodo sarà conteggiato ai fini della determinazione della durata totale della mobilità e del relativo contributo.

INTERRUZIONE/RIDUZIONE DELLA DURATA DELLA MOBILITÀ

Il/la partecipante può richiedere, per comprovati motivi da notificare via email all'Ufficio Mobilità Internazionale e alla sede estera, di interrompere/ridurre il periodo di mobilità all'estero. In tal caso qualora il /la partecipante abbia trascorso all'estero il numero minimo di mensilità/giorni sarà tenuto alla restituzione delle mensilità/giorni assegnate ma non utilizzate; nel caso in cui non abbia trascorso all'estero il periodo minimo, sarà tenuto alla restituzione dell'intero importo ricevuto.

Nel caso di interruzione dell'attività durante il periodo di mobilità, il periodo di interruzione non sarà considerato ai fini del calcolo del contributo del supporto individuale¹⁰.

Infine, qualora si dovessero verificare situazioni non prevedibili o eventi non controllabili dalle parti, che non siano attribuibili ad errori o negligenza delle parti e che si dimostrino insormontabili a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate, il periodo di permanenza all'estero potrà essere interrotto per causa di forza maggiore¹¹.

1.4 DESTINAZIONI E SCELTA DELLA SEDE

La mobilità Erasmus per studio può riguardare qualsiasi ambito disciplinare e ciclo di studi e svolgersi negli Atenei Partner, appartenenti ad uno dei seguenti gruppi, con cui l'Università degli Studi della Basilicata ha stipulato un Accordo Inter-Istituzionale Erasmus+:

- a. **Gruppo Programme Countries – Stati membri dell'Unione Europea e Paesi terzi associati al Programma** - che include gli Stati membri dell'Unione Europea, i Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i Paesi candidati all'adesione all'UE (Turchia, Serbia e Repubblica del Nord Macedonia)¹²;
- b. **Gruppo Partner Countries - Paesi terzi non associati al Programma** - che include tutti i Paesi del mondo che non rientrano nel gruppo dei Programme Countries. **N.B. Regno Unito e la Svizzera rientrano in questo gruppo**¹³.

L'elenco completo delle **sedi universitarie europee ed extra-europee** con le quali l'Ateneo ha sottoscritto accordi Erasmus+ è disponibile all'indirizzo web <https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>;

Il/la candidato/a potrà indicare nella domanda fino ad un massimo 3 destinazioni, purché il settore disciplinare di riferimento dell'accordo (*Isced code*) sia attinente ed affine al proprio corso di studio ed ai relativi obiettivi formativi (v. anche <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-studio---le-novita-della-programmazione-2127/articolo9509757.html>). Per la scelta della sede si consiglia di rivolgersi

¹⁰ L'eventuale periodo di chiusura per ferie della sede ospitante non verrà conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza.

¹¹ Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere ai propri impegni nell'ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro disponibilità (se non imputabili a cause di forza maggiore), contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente.

¹² L'elenco completo dei Paesi presso i quali è possibile recarsi siano essi europei che extra-europei è disponibile sul sito dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire all'indirizzo <http://www.erasmusplus.it/programma/paesi-partecipanti/>

¹³ v. nota 12. **Attenzione:** le mobilità verso la RUSSIA (Regione 4), BIELORUSSIA e l'UCRAINA (regione 2) sono sospese.



al/alla coordinatore/trice di dipartimento/scuola e/o il/la responsabile dell'accordo – docente referente – e di consultare i siti delle università partner per eventuali condizioni ostative che possano precludere la mobilità¹⁴. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni stabilite potrebbe comportare il rifiuto da parte del partner straniero ad accogliere lo/la studente.

Le preferenze espresse dai/dalle candidati/e non sono vincolanti e potranno essere modificate dalla Commissione di Ateneo per le Relazioni internazionali qualora ne ravvisasse l'opportunità e, in ogni caso, subordinatamente alla compatibilità del programma di studio proposto dai/dalle candidati/e con gli ordinamenti didattici delle sedi e alla necessità di razionalizzare l'utilizzo di tutte le sedi disponibili. Nel caso in cui sia stata presentata domanda per settori disciplinari non pertinenti al proprio corso di studio, la candidatura verrà comunque accettata, ma con riserva (v. successivo ART. 2, punto 2.5).

N.B. I/le candidati/e di cittadinanza di un Paese diverso dall'Italia, temporaneamente residenti ed iscritti presso l'UNIBAS, potranno effettuare la mobilità nel loro Paese di origine a condizione che ricevano parere favorevole della sede di destinazione prescelta; resta fermo il principio secondo il quale nel processo di selezione sarà data priorità agli/alle studenti che svolgeranno il periodo di studio in un Paese diverso dal proprio.

MOBILITÀ VERSO IL REGNO UNITO¹⁵ E SVIZZERA

A partire dal nuovo programma Erasmus + 2021-2027, il Regno Unito e la Svizzera sono *Partner Countries*. Le mobilità verso tali paesi sono pertanto garantite ma i **contributi sono coperti da fondi comunitari equiparati a quelli previsti per i *Programme Countries*** (v. Art. 3 Finanziamenti). Tutti i requisiti previsti dal presente bando per i *Programme Countries* vengono dunque applicati anche agli studenti che si candidano per scambi verso UK e Svizzera.

Gli studenti che verranno selezionati per le sedi britanniche dovranno tener conto che:

- dovranno rispettare le regole di ingresso previste dal Regno Unito e, di conseguenza, informarsi per il visto d'ingresso e l'assicurazione sanitaria. Per approfondimenti: <https://www.gov.uk/browse/visas-immigration>;
- i costi di visto, assicurazione sanitaria ed eventuali altri costi richiesti per l'ingresso nel Regno Unito o per l'accettazione da parte della sede britannica non potranno essere coperti dall'Università degli Studi della Basilicata;
- nella maggior parte dei casi le università britanniche, anche per rilasciare la lettera di invito ai fini dell'ottenimento del Visto, in base alla durata dello scambio, richiedono certificazioni

¹⁴ ad esempio, scadenze tassative troppo ravvicinate per l'involo – sia telematicamente che in forma cartacea - della documentazione prevista (application form, learning agreement for studies, ecc.), requisiti linguistici specifici, incompatibilità tra proprio piano di studio e l'offerta didattica delle Istituzioni prescelte. Le date di presentazione della documentazione al partner straniero sono disponibili sui siti delle Università, normalmente sul sito degli Uffici Erasmus/relazioni Internazionali, nonché cliccando su "visualizza" a latere di ogni accordo di scambio nella sezione Report accordi <https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>. In casi eccezionali lo/la studente potrà rivolgersi all'Ufficio Mobilità Internazionale – mobint@unibas.it, mobint1@unibas.it. Nel caso in cui la scadenza per la presentazione della documentazione al partner, o nomina da parte dell'Ateneo, in particolare per le mobilità con inizio nel primo semestre o per un intero anno accademico, sia ravvicinata o scaduta lo/la studente potrà presentare la candidatura per tale destinazione esclusivamente se il soggiorno Erasmus dovesse aver luogo nel secondo semestre e sia prevista una seconda data di involo della documentazione al partner.

¹⁵ Approfondimenti: <http://www.erasmusplus.it/news/istruzione-scolastica/mobilita-erasmus-per-il-regno-unito-domande-e-risposte-su-requisiti-per-il-visto/>; <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/the-uk-and-erasmus>



linguistiche ad hoc. Si consiglia di controllare con attenzione le pagine web delle sedi ospitanti ed, eventualmente, contattarle direttamente per maggiori informazioni.

1.5 RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE IN MOBILITÀ ERASMUS

Il periodo di mobilità internazionale costituisce parte integrante del percorso formativo e gode del pieno riconoscimento accademico, sulla base di quanto concordato preventivamente con il Corso di Studi di appartenenza e con l'Ateneo ospitante tramite il *Learning Agreement for Studies*¹⁶ (piano di studi per il periodo di mobilità) e certificato, al termine del periodo, dalla sede ospitante attraverso il *Transcript of Records*. L'attività pianificata e concordata per il periodo in mobilità deve essere coerente con l'ambito disciplinare (Area ISCED) specificato nell'accordo bilaterale siglato tra l'Università degli Studi Basilicata e la sede estera e rispettare le procedure di cui al "[Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata](#)", emanato con D.R. n. 267 del 2 agosto 2018, a cui si rimanda integralmente. L'istruzione della pratica per il riconoscimento è a cura dello studente e del Coordinatore di Dipartimento/Scuola. Per approfondimenti: <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-studio---le-novita-della-programmazione-2127.html>, sezione al "rientro".

Il mancato raggiungimento da parte dello/della studente dei risultati attesi, di cui all'art. 9 del succitato Regolamento, può giustificare una richiesta di rimborso parziale o totale della borsa individuale, come da ART.3, punto 3.2, del presente bando. La clausola non si applica nei confronti di coloro che si sia venuto a trovare nell'impossibilità di completare il proprio programma di studio all'estero per cause di forza maggiore¹⁷ o circostanze attenuanti attestate dal/dalla Coordinatore/trice di Dipartimento/Scuola e riconosciute per iscritto dall'AN.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO ERASMUS+ STUDIO

2.1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Possono presentare domanda per la mobilità Erasmus ai fini di studio le/gli studenti cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma (UE ed extra-UE) temporaneamente residenti in Italia ed iscritti all'UNIBAS che, alla data di chiusura del bando:

- siano immatricolati e/o iscritti al 1° anno e successivi e, comunque, non oltre il 3° anno fuori corso, di un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, nonché gli immatricolati e/o iscritti ad un master universitario di I e II livello, ad un dottorato di ricerca o alla Scuola di Specializzazione in beni Archeologici presso l'Università degli Studi della Basilicata; le/gli studenti iscritti al 1 anno ad un corso di laurea, laurea a ciclo unico dovranno aver conseguito almeno 20 CFU al momento della chiusura del bando;

¹⁶ Per informazioni dettagliate sul *Learning Agreement*, sulle modalità di compilazione e sulle tempistiche, nonché sulle eventuali modifiche da apportare, se necessarie, consultare le sezioni "pre-partenza" e "arrivo/durante" del sito <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-studio---le-novita-della-programmazione-2127.html>

¹⁷ V. nota 11.



- siano in possesso, salvo diversamente previsto dalla sede estera di destinazione¹⁸, di un'adeguata conoscenza **della lingua di insegnamento della sede estera o della lingua del Paese di destinazione**, pari almeno al livello B1 del [*Common European Framework of Reference for Languages – CEFR*](#) (v. punto 2.2) le cui specifiche sono riportate nei singoli accordi inter-istituzionali;
- siano in procinto di conseguire o in possesso di un titolo accademico di I (laurea) o II (laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) ciclo e che intendano recarsi in mobilità nel ciclo di studio successivo.¹⁹ In tal caso la mobilità potrà aver luogo solo dopo l'iscrizione formale al ciclo di studio, **pena la decadenza dal beneficio**²⁰;
- siano in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione previste per il corso di studio di appartenenza. Il regolare pagamento delle tasse e dei contributi universitari è condizione indispensabile per l'attivazione e la prosecuzione della stessa, oltre che per poter percepire la borsa Erasmus;
- abbiano già effettuato un periodo di mobilità Erasmus nel medesimo ciclo di studio e che hanno ancora a disposizione un pacchetto minimo di due mesi (60 gg. completi e continuativi), 5 gg. nel caso di mobilità a breve termine (v. 1.3 lett. b.) da trascorrere all'estero. I periodi di mobilità precedenti o in corso dovranno essere obbligatoriamente dichiarati nel questionario all'interno della domanda online e contenere tutte le indicazioni richieste²¹. Le dichiarazioni rese dagli/dalle studenti saranno sottoposte a verifica.
- siano iscritti ad un corso di studio internazionale volto al conseguimento di titolo doppio/multiplo sempreché in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.

I/le candidati/e iscritti/e al terzo anno di un corso di dottorato di ricerca, nel rispetto del numero minimo di mensilità ammissibili, dovranno obbligatoriamente concludere il periodo all'estero prima del termine del ciclo di studio (è considerata la data di fine del 3° anno e non la data dell'esame finale).

Per i/le candidati/e di cittadinanza di uno dei paesi UE ed extra-UE temporaneamente residenti ed iscritti presso l'UNIBAS, riferirsi all'ART. 1, punto 1.4.

Non possono presentare domanda i/le candidati/e:

- iscritti/e al primo anno di un corso di laurea o di un corso di laurea a ciclo unico che non abbiano maturato almeno 20 CFU alla data di chiusura del bando;
- iscritti/e, non regolarmente in corso, ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico oltre il 3° anno fuori corso;
- che nello stesso periodo di godimento della borsa Erasmus, fruiscano di qualsiasi altro tipo di borsa di studio o contributi rinvenienti ad altri programmi/azioni finanziati dall'Unione Europea, comprese le borse per frequentare Joint Master Degree/Erasmus Mundus

¹⁸ V. <https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx> (visualizza accordo>competenze linguistiche)

¹⁹ In tal caso la candidatura andrà presentata per le borse destinate agli/alle studenti iscritti/e al corso di studio successivo [es: uno/una studente in procinto o che ha conseguito il titolo accademico di I ciclo (laurea) potrà candidarsi per i posti previsti per il II ciclo (laurea magistrale)]

²⁰ Il possesso del titolo, così come la condizione di laureando, dovrà essere certificata all'interno della domanda ESSE3 nel questionario obbligatorio.

²¹ per le dichiarazioni relative ai periodi di mobilità ancora in corso, è necessario riportare il numero di mesi di mobilità che lo/la studente prevede di effettuare o riportati nell'accordo istituto/studente); i mesi di tirocinio post-laurea devono essere conteggiati all'interno del ciclo di studi a cui il candidato era iscritto al momento della candidatura.



Action1 (ad eccezione di eventuali borse di studio o prestiti nazionali di cui risultino titolari), nonché altri finanziamenti assegnati per trascorrere un periodo di studio all'estero per lo svolgimento della medesima attività, ivi compreso il contributo per la preparazione tesi gestito dalle Strutture primarie (Dipartimenti/Scuole);

- che non abbiano a disposizione il numero di mesi/giorni minimi previsti dal Programma Erasmus+.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione prescritti dal bando.

2.2 CONOSCENZA LINGUISTICA

Ai fini della partecipazione alla selezione è richiesta, **entro i termini di chiusura del bando**, una buona conoscenza della lingua di insegnamento indicata dalla sede estera nell'Accordo bilaterale o del Paese nel quale si intende effettuare la mobilità. Di norma, salvo diversamente previsto dalla stessa essa è pari al livello B1 del *Common European Framework Reference – CEFR*²²; livelli inferiori saranno presi in considerazione solo nel caso in cui esplicitamente previsti nell'accordo inter-istituzionale. I livelli richiesti dalle università partner sono consultabili sul sito <https://unibas.erasmusmanager.it/ufficio/gestione-finanziaria/Accordi/reportsAccordi.aspx>, nonché sui siti web delle sedi prescelte.

La conoscenza linguistica dovrà essere autocertificata dallo studente nell'apposito questionario. L'autocertificazione dovrà riportare tutte le informazioni idonee per l'identificazione del tipo di certificazione posseduta (data di conseguimento, valutazione ottenuta secondo il CEFR, l'Ente che l'ha rilasciata, l'indirizzo completo dell'Ente comprensivo di telefono, e-mail e sito web), pena la non ammissibilità.

Gli studenti madrelingua²³ dovranno produrre apposita autocertificazione come specificato nell'**Allegato II** al bando.

Sono ammissibili le certificazioni/attestazioni ottenute/esami sostenuti da non più di 24 mesi alla data di scadenza della domanda come specificato nell'Allegato II.

Coloro che, alla chiusura del bando, non sono in possesso del livello di conoscenza linguistica richiesta dalla sede estera potranno comunque partecipare alla selezione, ma le loro candidature saranno accettate con riserva. In tal caso è fatto obbligo al/candidato/a acquisire autonomamente il livello e/o la certificazione linguistica, se prevista, richiesti dalla sede di destinazione entro i termini di invio della documentazione al partner straniero (a cura del partecipante).

2.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le/gli studenti interessati/e, prima di presentare la domanda, dovranno:

²² <http://cla.unibas.it/site/home/certificazioni/livelli-di-lingua.html>; <https://europa.eu/europass/en/common-european-framework-reference>

²³ in conformità con quanto previsto dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 5494 del 29/12/1982 (rif. C.U.N. del 30/10/1982), la qualità di soggetto madrelingua straniera viene riconosciuta "ai cittadini italiani e stranieri solo quando sia comprovato che essi abbiano compiuto almeno l'intero ciclo dell'istruzione elementare e secondaria nel paese di cui intendono professare la lingua, presso scuole statali o private (riconosciute) della stessa nazionalità". Il madrelinguismo corrisponde al livello C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).



- prendere visione del bando, della guida alla compilazione della candidatura e di tutti gli allegati, che costituiscono parte integrante del bando;
- consultare gli accordi inter-istituzionali Erasmus+ stipulati dall'Ateneo e scegliere le sedi **i cui codici ISCED siano coerenti con il proprio percorso e obiettivi formativi**;
- contattare il Coordinatore Erasmus di Dipartimento/Scuola, o il Direttore della Scuola-Corso e/o il docente tutor del tirocinio, al fine di acquisire indicazioni sulle eventuali sedi di destinazione nonché le informazioni necessarie sulle attività da effettuare all'estero;
- consultare i siti internet degli Istituti partner prestando particolare attenzione all'offerta formativa, ai requisiti linguistici e al livello di studio richiesto.

La candidatura dovrà essere presentata obbligatoriamente online attraverso l'applicativo informatico ESSE3 <https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do>, accedendo con le proprie credenziali ESSE3 dal **06/04/2022 al 30/04/2022 ore 23:59**. Per la compilazione si rimanda alla “Guida per l'iscrizione al bando Erasmus+ SMS attraverso l'applicativo ESSE3 – Cineca” scaricabile nella sezione **Bandi** del sito <https://internazionale.unibas.it/site/home/bandi/scheda9500043.html>.

Il/la candidato/a dovrà quindi:

- compilare la domanda on line disponibile alla voce di menù “MOBILITA' INTERNAZIONALE OUTGOING“ > “BANDI DI MOBILITÀ”;
- allegare i documenti richiesti;
- conservare la ricevuta di iscrizione. **Non è richiesto l'invio telematico** all'Ufficio della ricevuta e dei documenti in quanto disponibili nell'applicativo ESSE3.

La corretta compilazione della candidatura sarà indicata nel sistema con un simbolo verde in corrispondenza dello stato di iscrizione al bando. Candidature incomplete non saranno prese in considerazione.

Nell'ambito del presente bando il candidato potrà presentare domanda o per la mobilità verso i *Programme Countries*, selezionando il modulo di candidatura “**Bando SMS studio 2022/2023 Programme Countries**” o per la mobilità verso i *Partner Countries*, selezionando il modulo di candidatura “**Bando SMS studio 2022/2023 Partner Countries**” o per entrambi i gruppi Programme e Partner Countries (due candidature distinte - vds “Guida per l'iscrizione al bando Erasmus+ SMS attraverso l'applicativo Esse3-Cineca”) ²⁴.

A pena di esclusione dalla selezione, il candidato dovrà allegare alla domanda, in formato .pdf:

- a. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità in corso di validità (le/gli studenti extra-UE iscritti all'UNIBAS oltre al passaporto, dovranno fornire copia del permesso di soggiorno)
- b. copia fotostatica della tessera sanitaria;
- c. ipotesi piano di studio e motivazione (**Allegato I**) per tutte le sedi indicate, debitamente firmata dal/dalla [Coordinatore/trice della struttura primaria](#) di riferimento²⁵. L'ipotesi di programma NON si configura come progetto formativo definitivo da svolgere in mobilità,

²⁴ Qualora il/la candidato/a intenda presentare due domande, una per i programme l'altra per i partner countries le mobilità **non dovranno in alcun modo sovrapporsi**. Per le indicazioni su come scegliere una sede: <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-studio---le-novita-della-programmazione-2127/articolo9509757.html>

²⁵ Nel caso di **doppia candidatura** una per i Programme, una per i Partner countries occorre compilare due Allegati I da allegare alla corrispondente domanda di partecipazione



ma è finalizzata alla valutazione del/della candidato/a. Il Piano di Studio (*Learning Agreement*) da svolgere durante la mobilità Erasmus+ sarà elaborato dallo/dalla studente solo dopo l'assegnazione definitiva della sede straniera e dopo la nomina ufficiale da parte dell'Ufficio MobInt a cui seguirà email informativa da parte dell'Università di destinazione²⁶;

d. documentazione attestante il livello linguistico:

- in caso di possesso di certificazioni linguistiche internazionali, compilare e allegare l'apposita autocertificazione unitamente alla copia del certificato posseduto e alla copia del documento di identità, secondo quanto riportato nell'**Allegato II**, lett. a);
- nei casi previsti dalle lettere da b) a f) dell'**Allegato II**, effettuare l'upload della documentazione a disposizione, incluso, eventualmente, uno screenshot dell'esame registrato nel sistema di gestione della carriera studente – ESSE3;

e. autocertificazione del diploma di laurea SOLAMENTE se il titolo di primo o secondo ciclo è stato conseguito presso altro ateneo, da dichiarare obbligatoriamente nel questionario;

f. i/le dottorandi/e che intendano partecipare al bando e che beneficiano di borsa dottorale, oltre ai succitati documenti, dovranno obbligatoriamente dichiarare nel questionario se optare per la maggiorazione della borsa per periodo all'estero o per il finanziamento Erasmus+ (comunitario ed universitario). In nessun caso i contributi sono cumulabili;

I/le candidati/e si impegnano a visionare sistematicamente il sito delle Relazioni Internazionali e le pagine di riferimento <http://internazionale.unibas.it/site/home.html>, nonché la sezione bandi <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html> per eventuali avvisi, news, pubblicazione graduatorie, download documenti, ecc. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto non sarà data alcuna comunicazione scritta o telefonica a coloro che partecipano.

2.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE

La mancata trasmissione della candidatura secondo le modalità previste al punto 2.3 entro la scadenza indicata, comporta l'esclusione della candidatura.

Saranno, inoltre, automaticamente esclusi i/le candidati/e le cui domande risulteranno:

- trasmesse secondo modalità diverse da quelle indicate al punto 2.3;
- incomplete o errate negli elementi essenziali;
- prive degli allegati di cui al punto 2.3;
- contenenti dichiarazioni non veritiere.

Non saranno presi in considerazione documenti pervenuti dopo la scadenza del bando, a seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, nella fase dei ricorsi e/o inviate con altri mezzi.

2.5 SELEZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

²⁶ Informazioni sulla compilazione del Learning agreement sono disponibili sul sito <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-studio---le-novita-della-programmazione-2127.html>, sezione "prima"



Le borse di studio ERASMUS+ per studio saranno assegnate a seguito di una selezione basata su criteri di merito accademico. La selezione sarà effettuata dalla Commissione d'Ateneo per le Relazioni Internazionali.

Le graduatorie saranno formulate in base ai seguenti criteri:

- a. anno di corso al quale il/la candidato/a è iscritto;
- b. coerenza del piano di studio con l'area disciplinare (corso di studio/codice ISCED) della/e sede/i prescelta/e indicata nella domanda di partecipazione alla selezione. Nel caso in cui la Commissione dovesse ravvisare incongruenze, essa procederà all'assegnazione della sede idonea per lo svolgimento del periodo di studio Erasmus+;
- c. numero degli esami e della media della votazione riportata;
- d. conoscenze linguistiche del/della candidato/a relative alla/e lingua/e di insegnamento e al livello linguistico richiesto dalla sede/i prescelta/e o del Paese prescelto, ovvero della lingua inglese.

Ai fini del calcolo della graduatoria, saranno adottati i seguenti parametri:

Anno di corso	Profitto/merito (max 30 punti)	Carriera (max 30 punti)	Conoscenza linguistica (max 20 punti)	Pertinenza piano di studio proposto/sede di destinazione (max 20 punti)
I anno Laurea e LM c.u. (solo per candidati con min. 20 CFU)	Voto di maturità espresso in 30esimi (esclusa la lode)	numero di crediti acquisiti/crediti anno di riferimento (60)*30	A1 2 punti; A2 5 punti; B1 14 punti; B2 18 punti; C1 19 punti; C2 20 punti.	
II anno Laurea e LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (120)*30	come sopra	
III anno Laurea e LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (180)*30	come sopra	
IV anno LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (240)*30	come sopra	
V anno LM c.u.	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (300)*30	come sopra	
I anno LM	Voto laurea triennale espresso in 30esimi (escluso lode)	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (60)*30	come sopra	
II anno LM	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e	numero crediti acquisiti/credito anni	come sopra	



	verbalizzati entro la data di chiusura del bando	di riferimento (120)*30		
Dottorandi	voto di laurea magistrale/specialistica espresso in 30esimi (escluso lode)	La Commissione attribuirà fino ad un max. di 30 punti per la valutazione della congruenza delle attività da svolgere all'estero	come sopra	
I anno specializzazione	voto di laurea magistrale/specialistica espresso in 30esimi (escluso lode)	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (35)*30	come sopra	
II anno specializzazione	media aritmetica esami inserita in carriera inclusi esami sostenuti e verbalizzati entro la data di chiusura del bando	numero crediti acquisiti/credito anni di riferimento (70)*30	come sopra	
	Peso carriera e merito 60% del totale		Peso lingua e congruenza 40%	

Il punteggio finale è dato dalla somma delle colonne profitto/merito e carriera per tutti gli esami regolarmente verbalizzati in carriera entro la data di chiusura del bando. **Esami sostenuti ma non verbalizzati, prove in itinere e prove parziali non sono ritenuti validi per il calcolo del punteggio di graduatoria.** È preciso compito dello/della studente controllare la propria carriera on-line, segnalare eventuali discrepanze alla segreteria studenti e richiedere l'aggiornamento. Punti aggiuntivi saranno attribuiti dalla commissione per la conoscenza linguistica e pertinenza del piano di studio proposto con la sede di destinazione.

Qualora si dovessero ravvisare incongruenze tra le destinazioni indicate dai/dalle candidati/e e il settore disciplinare dell'accordo (*ISCED code*), la Commissione valuterà, caso per caso, se accettare o meno la domanda, ricollocando lo/la studente su una sede più consona al suo percorso di studi. In tal caso, per l'attribuzione del posto di scambio, la priorità sarà data a coloro che nella domanda di partecipazione hanno indicato tale destinazione tra le opzioni possibili (prima e/o seconda scelta).

La Commissione redigerà la graduatoria in base al punteggio realizzato dal/dalla candidato/a ed assegnerà un'unica sede di destinazione tra quelle indicate nella domanda, tenendo in debito conto la preferenza espressa (ove possibile), la coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché le conoscenze linguistiche. Nel caso di destinazioni aperte sia a studenti di I o II ciclo che a quelli di III ciclo, la priorità sarà data agli/alle studenti di III ciclo.

A coloro che risulteranno idonei ma non vincitori, la Commissione, in base al punteggio realizzato, alla coerenza tra il corso di studio e l'area disciplinare dell'accordo, nonché alle conoscenze linguistiche, proporrà, ove possibile, una sede di destinazione alternativa.

2.6 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA



La graduatoria definitiva sarà pubblicata esclusivamente sul sito delle Relazioni Internazionali, sezioni BANDI <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html>.

ATTENZIONE: La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data altra comunicazione, né scritta né telefonica, al/alla partecipante.

2.7 ACCETTAZIONE, RINUNCE, SUBENTRI

Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie i/le candidati/e idonei/e dovranno confermare l'accettazione o meno della sede assegnata collegandosi ai servizi online di ESSE3; coloro che non effettueranno l'accettazione entro i termini e con la modalità previste saranno considerati rinunciatari e si procederà ad eventuali subentri per la destinazione resasi disponibile.

In caso di **rinuncia, dopo la formale accettazione**, il/la beneficiario/a è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Mobilità Internazionale, adducendo congrua motivazione. Il modulo è scaricabile dalla sezione "Modulistica, ERASMUS PLUS - MOBILITÀ STUDENTI AI FINI DI STUDIO, <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/modulistica-sms-smp-sta-e-stt/articolo9508661.html>, nonché nella sezione documenti <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-studio---le-novita-della-programmazione-2127.html> Tanto al fine di consentire eventuali scorrimenti di graduatoria senza arrecare pregiudizi a coloro che sono idonei, ma non vincitori o procedere ad eventuali riassegnazioni di fondi. Il modulo di rinuncia, compilato, datato e firmato dovrà essere inviato telematicamente (mobint@unibas.it, mobint1@unibas.it) e sarà cura dello/della studente informare della rinuncia anche i referenti Erasmus dell'Istituzione ospitante, indirizzando la comunicazione, per conoscenza, anche al/alla Coordinatore/trice del proprio Dipartimento/Scuola e agli indirizzi mobint@unibas.it/mobint1@unibas.it.

Nel caso di **rinuncia prodotta ad avvenuta sottoscrizione dell'Accordo finanziario di mobilità**, nonché qualora il/la partecipante non abbia trascorso all'estero il numero minimo di mensilità/giorni obbligatori da Programma Erasmus+, è tenuto/a alla restituzione dell'intero importo percepito. Nel caso in cui il/la beneficiario/a abbia trascorso all'estero il numero minimo di mensilità previste dal Programma ERASMUS + (2 mesi nel caso di mobilità di lunga durata, 5 giorni nel caso di mobilità di breve durata) è invece tenuto alla restituzione delle sole mensilità/giorni percepiti e non utilizzati.

N.B. Coloro che non produrranno formale e tempestiva rinuncia, entro i termini e con le modalità sopra descritte, non potranno partecipare alla selezione nel successivo anno accademico. La rinuncia, anche dopo aver sottoscritto il contratto, purché avvenga formalmente, non pregiudicherà la partecipazione del rinunciatario alla selezione nel successivo anno accademico.

2.8 RIAPERTURA BANDO

Eventuali posti non assegnati potranno essere messi a concorso, verificata la disponibilità in bilancio, mediante avviso, pubblicato sul sito internet alla sezione BANDI <http://internazionale.unibas.it/site/home/bandi.html> e pubblicato nella sezione *Eventi e news* del sito delle relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home.html>.

Per i requisiti generali e quelli relativi ai singoli posti di scambio, nonché per le modalità di presentazione della domanda per posti non assegnati in fase di selezione, si applicano le stesse disposizioni di cui al presente bando.



2.9 CORSI ON-LINE PROMOSSI DALL'UE PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA STUDENTI ERASMUS

Nell'ottica di favorire l'apprendimento delle lingue necessarie al proficuo svolgimento del periodo di mobilità all'estero, la Commissione Europea metterà a disposizione la nuova piattaforma Online Language Support. Ulteriori specifiche saranno fornite direttamente ai/alle partecipanti non appena rese note dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire.

2.10 ADEMPIMENTI STUDENTI VINCITORI

La mobilità Erasmus+ è **subordinata all'accettazione della/dello studente da parte dell'Istituto ospitante** che potrebbe, nel caso di mancato rispetto delle scadenze fissate, mancanza o incompletezza dei documenti richiesti, carenza requisiti tra i quali anche quelli linguistici, incompatibilità tra programma di studio proposto e disponibilità dell'offerta formativa, ecc., decidere di non accettare lo/la studente. Per tutte le procedure connesse al bando e per gli adempimenti **obbligatoriosi** a cui le/gli studenti sono tenuti **prima, durante e dopo la mobilità** si rimanda alla consultazione delle rispettive sezioni del sito web:

<https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-studio--le-novita-della-programmazione-2127.html>

AVVERTENZA: Le/gli studenti potranno recarsi in mobilità all'estero solo dopo aver regolarizzato il pagamento delle tasse universitarie presso l'UNIBAS per l'anno accademico 2022/2023²⁷ e previa approvazione da parte delle Università coinvolte (sede di provenienza ed ospitante), prima dell'inizio del periodo all'estero, del programma di studio proposto (Learning Agreement for studies)²⁸. Eventuali eccezioni (quali, ad esempio, ritardo nell'approvazione da parte dell'Università di destinazione conseguente a quella da parte dall'UNIBAS) dovranno essere comprovate da apposita comunicazione da parte della sede estera.

2.11 EQUIPARAZIONE STUDI E SERVIZI

Le/gli studenti vincitori di borsa Erasmus + godono dello "status" di studente Erasmus che prevede:

presso l'UNIBAS:

- ⇒ il riconoscimento dell'intero periodo di studio svolto all'estero con esito positivo tramite il trasferimento dei relativi crediti, purché risultanti dal Learning Agreement for Studies approvato prima della partenza e certificate dall'Istituto ospitante.

presso la sede ospitante:

²⁷ Vds. Per i periodi di mobilità che iniziano prima dell'apertura delle iscrizioni all'a.a. 22/23, sarà considerata valida l'iscrizione all'a.a. 21/22. Tuttavia, l'iscrizione all'a.a. 22/23 dovrà essere formalizzata all'apertura delle iscrizioni nel rispetto delle scadenze amministrative dell'Unibas (Regolamento per la determinazione delle tasse, contributi ed esoneri degli/delle studenti (per informazioni rivolgersi direttamente alle Segreterie studenti di riferimento). Per coloro che intendono partecipare al bando e che intendono laurearsi nella sessione straordinaria a.a. 21/22 sarà considerata valida l'iscrizione al 21/22 e la mobilità dovrà concludersi prima del conseguimento del titolo. Qualora non dovessero più conseguire il titolo finale entro la sessione straordinaria a.a. 21/22, sarà necessario formalizzare l'iscrizione all'anno accademico 22/23.

²⁸ Per le modalità di compilazione ed approvazione, si rimanda al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli/dalle studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", nonché alle informazioni disponibili nella sezione "prima della partenza" e alle guide disponibili nella sezione "documents" del sito relazioni internazionali <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-per-studio.html>



- ⇒ l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie (spese/tasse di frequenza, iscrizione, esame, accesso ai laboratori e/o biblioteche), salvo contributi specifici richiesti. (eventuali eccezioni in tal senso, se comunicate dalla sede estera, sono segnalate nelle informazioni contenute negli accordi Inter-Istituzionali Erasmus). L'istituto ospitante potrebbe tuttavia richiedere il pagamento di un piccolo importo al fine di coprire eventuali costi per l'utilizzo di servizi in essere presso la sede ospitante, applicando un trattamento identico a quello degli/delle studenti locali;
- ⇒ l'estensione della copertura assicurativa di Ateneo per responsabilità civile e infortuni durante l'espletamento all'estero delle attività di studio, tirocinio, ricerca per tesi;
- ⇒ la fruizione di eventuali servizi gratuiti offerti agli/alle studenti (es.: corsi di lingua, supporto nella ricerca dell'alloggio, orientamento, tutoraggio).

ART. 3 - FINANZIAMENTI

L'idoneità per un posto in mobilità non dà diritto automaticamente al finanziamento delle mensilità assegnate.

Ad eccezione dei/delle **candidati/e con minori opportunità che si recano in Paesi Extra-ue**, per i quali il contributo finanziario sarà comunque garantito, il Programma Erasmus+ prevede anche la mobilità di studenti che, pur soddisfacendo tutti i requisiti e pur beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo status di studente Erasmus, **non percepiscono in parte o in toto il contributo comunitario Erasmus**. Tutte le clausole del presente bando, ad eccezione di quelle relative al finanziamento e all'erogazione delle borse, si applicano anche agli/alle studenti **“studenti a zero grant”**.

Nel caso di mobilità di **verso Paesi extra-ue parzialmente a “zero grant”** di durata superiore ai 5 mesi l'Unibas, nel rispetto della raccomandazione della Commissione Europea, si impegna a finanziare almeno il periodo corrispondente alla durata media europea (5 mesi nel caso di mobilità per studio)²⁹; la durata minima del finanziamento equivale alla durata minima della mobilità.

Per l'anno accademico 2022/2023, i contributi verranno assegnati, nel rispetto dei limiti fissati dal DM 256/2021, in base al valore ISEE e/o ISEE Parificato o PIL pro-capite PPA risultante all'Ateneo per l'a.a. 2021/2022, sulla base del Regolamento per la contribuzione studentesca per l'a.a. 2021/2022. I dati ISEE 2021 saranno recuperati dal sistema ESSE3³⁰.

Il contributo finanziario complessivo per il periodo di mobilità consta di fondi:

- europei assegnati dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE;
- ministeriali assegnati dal MUR-Ministero dell'Università e della Ricerca.

Se disponibili, agli/alle studenti vincitori, non assegnatari di contributi, siano essi europei o ministeriali, sarà erogato un contributo, di importo pari a quello comunitario/ministeriale, su fondi di Ateneo.

I contributi alla mobilità Erasmus+ per studio, siano essi di natura comunitaria, Ministeriale (MUR) o d'Istituto, sono erogati, **fino ad esaurimento fondi**, solo per la mobilità fisica e in base all'effettiva durata in giorni attestati dalla certificazione di frequenza rilasciata dall'ente ospitante

²⁹ Cfr. Pag. 21 - Higher Education Mobility Handbook For Higher Education Institutions (Grant Applicants and Beneficiaries)

³⁰ Le/gli studentidovranno richiedere l'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario “ISEE 2022” e, all'interno della procedura informatizzata Esse3, dovranno rilasciare il “consenso” affinché l'Ateneo acquisisca direttamente dall'INPS il valore ISEE, accedendo al Sistema Informativo dell'ISEE (SII). In caso di mancata compilazione della dichiarazione DSU presso gli enti accreditati CAF, o in caso di mancata autorizzazione all'Ateneo per il recupero di tali dati, lo/la studente viene collocato automaticamente nella fascia di reddito massima anche ai fini del calcolo della borsa e delle relative anticipazioni.



(Confirmation of attendance e Transcript of Records). Essi sono destinati a coprire parte delle spese sostenute all'estero dal partecipante e non la totalità delle stesse e variano a seconda:

1. della tipologia di mobilità (lunga durata/Long-term mobility o Breve durata/Short-term mobility);
2. del Paese di destinazione;
3. della Situazione Economica Patrimoniale (ISEE);
4. della tipologia del viaggio, ove prevista e solo su fondi comunitari).

3.1 CONTRIBUTI CON FONDI EUROPEI

	MOBILITA' VERSO PROGRAMME COUNTRIES (compresi i Partner Countries Regioni 5 e 14)		MOBILITA' VERSO PARTNER COUNTRIES (Regioni da 1 a 4 e da 6 a 13, esclusi i Partner Countries Regioni 5 e 14)	
CARATTERISTICHE	MOBILITA' LUNGA DURATA	MOBILITA' BREVE DURATA	MOBILITA' LUNGA DURATA	MOBILITA' BREVE DURATA
Durata (min - max) da attestato finale	da 2 (60 gg.) a 12 mesi	da 5 a 30 giorni	da 2 (60 gg.) a 12 mesi	da 5 a 30 giorni
Giorni ammissibili per il viaggio³¹	fino a 4 gg. se viaggio green ³² (obbligatorio)	2 gg. se viaggio standard (a discrezione dell'Ateneo)	fino a 4 gg. se viaggio green (obbligatorio) ²⁹	2 gg. se viaggio standard (a discrezione dell'Ateneo)
		fino a 4 gg. se viaggio green (obbligatorio) ²⁹		fino a 4 gg. se viaggio green ²⁹ (obbligatorio)
Voce A- Individual Support	MENSILE	GIORNALIERO	MENSILE	GIORNALIERO
	Gruppo 1 - Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia. <u>Paesi partner della Regione 14 – mobilità extra-europea</u> : Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito - € 350,00 Gruppo 2 - Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna. <u>Paesi partner della Regione 5 – mobilità extra-europea</u> : Andorra, Monaco, San	Fino al 14° giorno € 70,00 ; dal 15° al 30° giorno € 50,00	€ 700,00	Fino al 14° giorno € 70,00 ; dal 15° al 30° giorno € 50,00

³¹ Da aggiungere all'Individual Support (**Voce A**). I giorni di viaggio vanno sommati alla durata effettiva del periodo di mobilità Erasmus certificata dalla sede ospitante al rientro in sede e, pertanto, non devono essere inclusi nel certificato (certificate of attendance). Per beneficiare dei giorni di viaggio, così come del Top-up viaggio green o del contributo per il viaggio (se previsto) i partecipanti dovranno produrre apposita autocertificazione con allegati i documenti del viaggio.

³² E' da considerarsi ecologico "green" il viaggio effettuato con treno, autobus, car pooling (auto privata condivisa con più persone) a car sharing (noleggio auto condivisa con più persone) e nave. Il viaggio aereo non è da considerarsi viaggio ecologico (green). Nel caso di viaggi misti, es: treno +aereo, in linea di massima se per la tratta più lunga del viaggio è stato utilizzato il treno allora è da considerarsi green altrimenti sarà un viaggio standard (ulteriori indicazioni saranno fornite non appena disponibili da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire).



	Marino, Stato della Città del Vaticano - € 300,00			
	Gruppo 3 - Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Turchia, Ungheria - € 250,00			
Voce B -Top-up all'Individual Support per studenti con minori opportunità³³	Soggiorno: € 250,00 al mese	Soggiorno: fino al 14° giorno € 100,00; dal 15° al 30° giorno € 150,00	Soggiorno: € 250,00	Soggiorno: fino al 14° giorno € 100,00; dal 15° al 30° giorno € 150,00
Voce D - Contributo viaggio per fasce chilometriche	Non previsto	A discrezione dell'Ateneo	A discrezione dell'Ateneo	
Voce D - Contributo viaggio per fasce chilometriche per studenti con minori opportunità²⁸	A discrezione dell'Ateneo		Obbligatorio	
Voce C-Top-up viaggio green²⁷	Riconoscibile se il partecipante con minori opportunità o studenti, in mobilità breve o lunga, effettua un viaggio green € 50,00 (+ max. 4 gg. di supporto individuale per giorni di viaggio). Ammissibile solo se non si ha diritto o se non si riceve il contributo di viaggio per fasce chilometriche.			

Voce A – Individual Support – erogato a tutti i partecipanti aventi diritto a seconda della durata della mobilità e del Paese di destinazione. Al supporto individuale potrebbero altresì aggiungersi, se previsti, i giorni ammissibili per il viaggio (2 o 4 a seconda della tipologia del viaggio).

Voce B – Top-up studenti con minori opportunità - destinato esclusivamente agli/alle studenti **con minori opportunità**, le cui categorie e i cui criteri di applicazione sono stati individuati dall'Autorità Nazionale (MUR) con DM 256/2021 e DM 1320 del 17/12/2021 e allegate alle [Disposizioni Nazionali 2022](#). Erogato in aggiunta al supporto individuale, su base mensile o giornaliera a seconda della durata della mobilità, previa presentazione della documentazione che ne attesta la condizione; coloro che rientrano in tale categoria riceveranno entrambi i contributi (**Voci A+ B**).

Voce C – Top-up viaggio green - destinato agli/alle studenti, compresi quelli con minori opportunità, che effettueranno un viaggio con mezzi di trasporto sostenibili (green)³⁴ e che non

³³ Cioè i/le partecipanti con problemi fisici, mentali o di salute certificati; con svantaggio economico sancito con ISEE (secondo le indicazioni dell'Autorità Nazionale (MUR); nonché con differenze culturali es. individui provenienti da contesto migratorio e rifugiati, minoranze nazionali o etniche, persone con difficoltà di adattamento linguistico e di inclusione culturale ecc.; con figli minori; le/gli studentiche lavorano; che sono atleti professionisti, orfani almeno di un genitore; i/le figli/figlie di vittime di terrorismo e della criminalità organizzata ([Disposizioni nazionali alla Guida al programma 2022](#))

³⁴ Cfr. nota 29



riceveranno il contributo per il viaggio per fasce chilometriche se previsto (standard o green) – **Voce D** - per il raggiungimento della sede di destinazione. Essi potranno ricevere, previa presentazione all'ufficio della documentazione di viaggio e di apposita dichiarazione a firma del partecipante, il contributo unico di **€ 50,00** aggiuntivo al supporto individuale e fino a quattro giorni di supporto individuale in più³⁵ per coprire i giorni necessari per l'andata e il ritorno, se previsti.

Voce D – Contributo per il viaggio - calcolato in base alle fasce chilometriche mediante il [Calcolatore di distanza](#) (v. tabella di seguito) e differenziato a seconda che si tratti di viaggio standard o green. In base alla consistenza dei fondi europei a disposizione, è **facoltà dell'Unibas** assegnare il contributo per il viaggio per fasce chilometriche³⁶ e fino a 2 gg. di viaggio aggiuntivi nel caso di viaggio standard e 4 gg. nel caso di viaggio green³⁷ agli/alle studenti in **mobilità di breve o lunga durata con minori opportunità** che si muovono verso i **Programme Countries, inclusi i paesi terzi delle regioni 5 o 14**. Il contributo per il viaggio verso i medesimi Programme Countries **non è previsto per le mobilità di lunga durata**.

Agli/alle **studenti con minori opportunità, in mobilità di lunga o breve durata verso i Partner Countries**, l'Ateneo assegnerà il contributo per il viaggio in base alle fasce chilometriche (o standard o green), nonché i giorni aggiuntivi al supporto individuale previsti per il viaggio (2 o 4 a seconda che si tratti di viaggio standard o green). **E' facoltà dell'Ateneo**, previa verifica della disponibilità di fondi, **assegnare o meno il contributo per il viaggio a tutti gli altri partecipanti (breve o lunga durata) verso i Paesi partner**, nonché i giorni aggiuntivi al supporto individuale previsti (2 o 4 a seconda che si tratti di viaggio standard o green). **N.B.** Coloro che ricevono il **contributo viaggio green** per fasce chilometriche non ricevono il top-up per viaggio green e viceversa.

Distanze di viaggio Per stabilire le fasce Km di riferimento utilizzare il calcolatore disponibile al link https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/2626 ed inserire il luogo di partenza e il luogo di destinazione.	CONTRIBUTO VIAGGIO (in caso di viaggio standard importo riferito a viaggio andata e ritorno)	CONTRIBUTO VIAGGIO GREEN ³⁸ (in caso di viaggio ecologico standard) importo riferito a viaggio andata e ritorno
Tra 10 e 99 km:	€ 23 per partecipante	/
Tra 100 e 499 km:	€ 180 per partecipante	€ 210 per partecipante
Tra 500 e 1 999 km:	€ 275 per partecipante	€ 320 per partecipante
Tra 2 000 e 2 999 km:	€ 360 per partecipante	€ 410 per partecipante
Tra 3 000 e 3 999 km:	€ 530 per partecipante	€ 610 per partecipante
Tra 4 000 e 7 999 km:	€ 820 per partecipante	/
	€ 1500 per partecipante	/

COSTI ECCEZIONALI PER VIAGGIO COSTOSO

Nel caso in cui si benefici del contributo per viaggio per fasce chilometriche³⁹ e il costo effettivo del viaggio superi del 70% il costo ammissibile per fascia chilometrica (v. tabella punto 2.1) sarà

³⁵ I giorni di viaggio vanno sommati ai giorni riportati nell'attestato di partecipazione, rilasciato dal partner al termine del periodo all'estero.

³⁶ basato sulla distanza chilometrica tra il luogo di origine e quello di destinazione

³⁷ Cfr. nota 29

³⁸ Cfr. nota 29

³⁹ Obbligatorio esclusivamente per le/gli studenti con minori opportunità nel caso di mobilità di breve o lunga durata verso Paesi terzi (Partner Countries)



possibile rimborsare fino all'80% del costo reale sostenuto, previa presentazione della documentazione di viaggio da parte del partecipante⁴⁰.

CONTRIBUTO PER STUDENTI CON ESIGENZE SPECIALI

Per i partecipanti **con esigenze speciali** (problemi fisici, mentali o di salute) è previsto **un contributo aggiuntivo sulla base dei costi reali**, che l'Università dovrà richiedere all'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire a seguito di apposite Call, per coprire costi supplementari legati alle mobilità che non possono essere coperti solo con il top-up di € 250,00 (v. sopra). In particolare questi costi mirano a coprire l'ulteriore sostegno finanziario necessario a partecipare alla mobilità e alle visite preparatorie, e per gli accompagnatori (comprese le spese di viaggio e soggiorno, se giustificate, e a condizione che il sostegno richiesto non sia coperto dalle categorie di bilancio "sostegno per il viaggio" e "sostegno individuale"). L'ufficio Mobilità internazionale dell'Unibas provvederà a dare diffusione dell'iniziativa attraverso i canali di comunicazione istituzionali, non appena sarà pubblicata la call da parte della suddetta Agenzia Nazionale.

3.2 ULTERIORI CONTRIBUTI (MUR/ATENEIO)

Agli/alle studenti vincitori di borsa l'Università degli Studi della Basilicata potrà erogare, a condizione che le/gli studenti siano in possesso dei requisiti per poterne beneficiare, di un ulteriore contributo individuale mensile d'Ateneo o ministeriale (MUR) per coprire parte delle spese derivanti dal soggiorno all'estero. Con tale contributo viene integrata la borsa comunitaria in linea con le disposizioni ministeriali, in base a parametri di merito e dichiarazione ISEE, i cui limiti sono stati fissati con DM 256/2021 e art.4 del DM 1320 del 17/12/2021. Gli Organi di Governo (delibere n 18/2022 e n. 26/2022) hanno fissato la seguente attribuzione:

Tabella 1- Contributo integrativo Erasmus+ per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate	
ISEE	Contributo integrativo mensile borsa Erasmus plus
ISEE ≤ 23.626,32	€ 400,00
23.626,32 < ISEE ≤ 31.000	€ 350,00
31.000 < ISEE ≤ 37.000	€ 300,00
37.000 < ISEE ≤ 43.000	€ 250,00
43.000 < ISEE ≤ 48.000	€ 200,00
48.000 < ISEE ≤ 51.361,58	€ 150,00
ISEE > 51.361,58	€ 0

Le/gli studenti che a vario titolo sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione o che comunque non richiedono di norma l'attestazione ISEE - Università sono invitati, qualora prescelti, a richiedere tale attestazione, sempre nel rispetto delle scadenze sopra richiamate, nel caso in cui ritengano che la condizione economica del nucleo familiare sia tale da avere un valore ISEE non superiore a Euro 51.361,58. **Sono esclusi dal contributo MUR:**

⁴⁰ previa presentazione della documentazione di viaggio da parte del partecipante. I costi eccezionali per le spese di viaggio costose andranno a sostituire il contributo per il viaggio per fasce chilometriche.



- coloro che non presentano la dichiarazione ISEE o coloro che risulteranno avere un ISEE superiore ai € 51.361,58;
- coloro che, al momento della partenza, risultano iscritti al 2° anno fuori corso e anni successivi;
- le/gli studenti iscritti/e alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici;
- coloro che beneficiano del contributo finanziario per minori opportunità con fondi europei Erasmus plus.

Tale contributo verrà erogato agli/alle studenti iscritti/e **non oltre il primo anno fuori corso a condizione** che il partecipante porti a termine con successo le attività durante il soggiorno all'estero i crediti previsti dal Learning Agreement e ottenga del riconoscimento delle attività svolte da parte del proprio Consiglio di Corso di Studio/collegio dei docenti/altro⁴¹.

N.B. Per ogni mobilità verrà assegnato un solo tipo di integrazione, che **non** potrà essere modificata nel corso della mobilità. L'assegnazione avviene, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, prima dell'inizio della mobilità sulla base dell'inserimento nel Learning Agreement di CFU per esami/tesi/esami+tirocinio: se sono inseriti CFU verrà assegnata l'integrazione Fondo Giovani, in caso contrario verrà assegnata l'integrazione di Euro 250,00.

Al fine di garantire parità di trattamento, l'Università previa verifica della disponibilità finanziaria e nel rispetto degli scaglioni ISEE di cui in tabella, potrà usare altri finanziamenti compatibili per sovvenzionare, con le medesime modalità ed importi, i/le partecipanti che non hanno diritto al contributo Fondo Giovani (gli/alle studenti iscritti/e oltre il 2° anno fuori corso, le/gli studenti della Scuola di Specializzazione) o erogare a coloro che hanno presentato un'attestazione ISEE fino a 24.335,11⁴² Euro per l'anno 2022/23, un contributo aggiuntivo su fondi europei di 250,00 Euro⁴³ al mese per ogni mese finanziato. La presente si applica anche nel caso di esaurimento del Fondo giovani.

N.B. Per ogni mobilità verrà assegnato un solo tipo di integrazione, che **non** potrà essere modificata nel corso della mobilità. L'assegnazione avviene, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, prima dell'inizio della mobilità.

Le integrazioni saranno assegnate agli aventi diritto scorrendo la graduatoria ISEE/merito generata attraverso il sistema ESSE3. In caso di esaurimento del budget riservato saranno esclusi dall'assegnazione i partecipanti che nella graduatoria ISEE/merito seguono l'ultimo nominativo finanziato, anche all'interno del medesimo scaglione.

Nel caso in cui il/la partecipante non acquisisca il numero di crediti previsti in relazione al periodo di mobilità trascorso all'estero (v. 7 Art.9, comma 19 del [Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero](#)), avrà diritto ad un contributo

⁴¹ Nel caso di mobilità nell'ambito del Dottorato di ricerca è richiesto almeno il rispetto dei requisiti economico-patrimoniali affiancato da documentata attività di ricerca e/o formazione

⁴² Circolare AN prot. n. 3842/2022 del 10/02/2022" al fine di individuare i beneficiari dell'integrazione per minori opportunità dovute a svantaggio economico gli istituti di istruzione superiore dovranno attenersi alle specifiche aggiornate all'anno accademico 2022/23 del D.M. 1320 del 17 dicembre 2021 (articolo 4)"

⁴³ Contributo per condizioni socio-economiche svantaggiate definito da INDIRE - **top-up all'Individual Support per studenti con minori opportunità (Voce B)** - e assegnato secondo le modalità indicate dal MUR



proporzionale al rapporto tra i CFU acquisiti e quello minimo previsto, con limite inferiore di contributo nullo laddove non abbia acquisito alcun CFU (Esempio: durata mobilità: 10 mesi, previsti nel LA 40 CFU, acquisiti 27 (minimo 35) = $(27/35) \% = 77,14\%$ Quindi percepirà il 77,14% del contributo. La penalità sarà pari al 22,86% della borsa spettante).

Il/la partecipante che non consegua alcun credito all'estero/ non ottenga/non richieda il riconoscimento delle attività svolte all'estero immediatamente dopo il rientro in sede /all'ottenimento del Transcript of Records o rifiuta il riconoscimento accordato dal/dalla Coordinatore/trice e dalle strutture didattiche di dipartimento/scuola, è tenuto alla restituzione dell'intero ammontare dei contributi ricevuti.

3.3 TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI

Ai sensi dell'Art. 1, comma 50 della Legge n. 208 del 28.12.2015 alle borse di studio per la mobilità internazionale si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 9 maggio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 dell'11 luglio 2003, salvo ulteriori modifiche normative.

3.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA

I dati anagrafici, fiscali e bancari utilizzati per il pagamento saranno quelli inseriti dallo/dalla studente nei sistemi informatici utilizzati dall'Ateneo (Erasmus Manager). Il contributo sarà erogato in due rate (80% e 20% nel caso di contributi europei e 50% e 50% nel caso di contributi integrativi MUR/Istituto). Modalità e tempistiche saranno specificate nell'Accordo finanziario e nell'Addendum – contributo integrativo.

L'erogazione totale del contributo al/alla partecipante è subordinata al numero effettivo delle mensilità trascorse all'estero certificate dal partner straniero e alla consegna dei documenti specificati nella sezione "al rientro" al link <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-studio---le-novita-della-programmazione-2127.html>. Le date di inizio e fine mobilità devono coincidere con le mensilità assegnate con l'Accordo per la mobilità Erasmus+.

Il pagamento del saldo contributo integrativo MUR/Ateneo è subordinato al **riconoscimento delle attività svolte all'estero** da parte delle strutture didattiche competenti.

Decorsi inutilmente i termini previsti si procederà all'applicazione delle penali previste (decurtazione totale o parziale di uno o entrambi i contributi a seconda dell'inadempienza).

Tutti i finanziamenti sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero delle attività di cui al punto 1.2. Nello specifico per la:

- **Mobilità fisica (mobilità «tradizionale»⁴⁴**: il partecipante beneficerà del contributo comunitario spettante per l'intero periodo di mobilità all'estero certificato dalla sede ospitante;

⁴⁴ Nel caso in cui lo/la studente svolga attività didattica a distanza recandosi tuttavia presso il Paese ospitante, la mobilità sarà considerata come mobilità fisica e gli sarà riconosciuto il contributo comunitario per l'intera permanenza all'estero.



- **Mobilità Blended e short-term mobility:** il contributo comunitario verrà erogato esclusivamente per il periodo di mobilità svolto fisicamente all'estero e certificato dalla sede ospitante; il periodo in modalità virtuale è da considerarsi a “zero grant”.

Il versamento dei contributi **sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano e carte prepagate con IBAN, purché intestate al/alla beneficiario/a del contributo.**

Per il calcolo delle mensilità e per l'assegnazione del contributo finanziario sarà considerato l'anno commerciale di 360 giorni e la mensilità è da intendersi di 30 giorni a prescindere dalla durata effettiva del mese (30, 31, 28 giorni), mentre per la *short-term mobility* il contributo sarà calcolato su base giornaliera (giorni effettivi da attestato finale).

Nel caso in cui le mensilità trascorse all'estero, dichiarate e certificate dal partner, risultassero, in numero, **inferiori** a quelle assegnate con l'anzidetto Accordo, l'UNIBAS procederà al recupero delle mensilità assegnate ma non utilizzate. **Il partecipante ha l'obbligo di rimborsare la porzione di contributo assegnato dall'Ateneo ma non utilizzato** entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del competente ufficio dell'Ateneo. In caso di mancato rimborso da parte del partecipante si procederà all'avvio delle azioni di cui alla [Delibera del Senato Accademico n. 95/2019 assunta nella seduta del 17/12/2019.](#)

Nel caso di mobilità non corrispondenti ad un numero intero di mensilità, il contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni nel/i mese/i incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.

Nel caso di differenze tra la mobilità realizzata e quella autorizzata con apposito Accordo di mobilità ai fini di studio, se il periodo realizzato in mobilità fisica **ha una durata superiore** a quella indicata nell'accordo stipulato con il partecipante, i giorni aggiuntivi non autorizzati saranno considerati a “zero-grant”, se il periodo realizzato in mobilità fisica ha **una durata inferiore a quella indicata nell'accordo**, fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile (60 gg.⁴⁵), si applicherà la seguente regola:

- a. se la **differenza** tra il periodo realizzato e quello indicato nell'accordo è **superiore a 5 giorni**, le date di inizio e di fine coincideranno con il periodo effettivamente realizzato (come da *Transcript of records* o dal *Certificate of Attendance*) e il contributo verrà ricalcolato.
- b. **Se la differenza è pari o inferiore a 5 giorni**, le date di inizio e di fine periodo coincideranno con quelle indicate nell'accordo e il contributo non sarà ricalcolato.

Tale regola non si applica alle mobilità di breve durata.

Qualora il periodo di studio trascorso fisicamente presso l'Università partner risultasse inferiore a due mesi (60 gg. completi o un trimestre accademico⁴⁶ completo, 5 gg. nel caso di short-term mobility), il borsista è tenuto a restituire integralmente l'importo ricevuto e perderà, contestualmente, lo status di "*Studente Erasmus+*".

Per l'ammissibilità dei contributi Erasmus+ le mobilità vanno realizzate entro e non oltre **il 30/09/2023.**

⁴⁵ Nel caso in cui la mobilità dovesse terminare nel mese di febbraio saranno ammessi 58/59 gg. (a seconda che trattasi di anno bisestile o meno) in quanto il numero dei giorni nel mese sono inferiori a trenta

⁴⁶ In quest'ultimo caso il documento attestante l'inizio e la fine della mobilità rilasciato dall'università ospitante dovrà specificare che il periodo dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, corrisponde ad un trimestre accademico



I contributi ricevuti possono essere soggetti all'obbligo di restituzione totale o parziale.

È richiesta la **restituzione totale** della **Voce A** più eventuale **Voce B**, qualora spettante, in caso di:

- rinuncia al periodo di mobilità;
- mobilità inferiore al periodo minimo obbligatorio, salvo eventuale applicazione della clausola di forza maggiore previa valutazione dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE;
- annullamento del periodo di mobilità da parte dell'Università degli Studi della Basilicata in virtù del mancato rispetto di quanto previsto dal contratto di mobilità siglato dalla/dal beneficiaria/o.

È prevista la **restituzione totale del contributo di cui al punto 3.2**, ove previsto, se si dovesse verificare una delle seguenti condizioni:

➤ **mobilità per esami:**

- mancato completamento di tutte le attività di studio con risultato soddisfacente,
- mancato riconoscimento delle attività sostenute da parte delle strutture didattiche competenti,
- mancata richiesta da parte del/della partecipante del riconoscimento delle attività sostenute entro il conseguimento del titolo di studio o rifiuto del riconoscimento.

Eventuali deroghe a tale norma potranno essere disposte solo dagli Organi Accademici/Commissione d'Ateneo in caso del protrarsi dell'emergenza sanitaria, e verranno comunicate agli/alle studenti interessati/e.

➤ **mobilità per attività di ricerca tesi/tirocinio/mobilità combinata:**

- mancanza di CFU riconosciuti in carriera per mobilità internazionale per attività di ricerca per tesi e/o tirocinio all'estero;

➤ **mobilità di dottorato** (no per Erasmus *short mobility*):

- mancanza di documentata attività di ricerca o di formazione nell'ambito del dottorato di ricerca.

È, invece, prevista la **restituzione parziale** del contributo **di cui al punto 3.2** nel caso in cui il/la partecipante non acquisisca il numero di crediti previsti in relazione al periodo di mobilità trascorso all'estero (v. 7 Art.9, comma 19 del [Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero](#)), avrà diritto ad un contributo proporzionale al rapporto tra i CFU acquisiti e quello minimo previsto, con limite inferiore di contributo nullo laddove non abbia acquisito alcun CFU (Esempio: durata mobilità: 10 mesi, previsti nel LA 40 CFU, acquisiti 27 (minimo 35) = $(27/35) \% = 77,14\%$ Quindi percepirà il 77,14% del contributo. La penalità sarà pari al 22,86% della borsa spettante).

Nel caso di eventuali recuperi per riduzione periodo all'estero, ovvero integrazione da parte dell'AN, gli importi recuperati o derivanti da integrazione dei fondi saranno assegnati agli/alle studenti che, al momento della partenza, non hanno beneficiato di alcun finanziamento o di parte di esso. Per l'assegnazione si terrà conto della graduatoria stilata in base al modello ISEE. L'assegnazione dei fondi avverrà tramite lettera di notifica che andrà a costituire parte integrante e sostanziale dell'accordo di mobilità.

ART. 4 – INGRESSO NEL PAESE OSPITANTE, ASSICURAZIONI E ASSISTENZA SANITARIA

Il partecipante alla mobilità dovrà informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che regolano:

- L'ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito <http://www.viaggiasesicuri.it/>;
- Assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria nei paesi dell'UE, è valida la tessera sanitaria europea -TEAM (Tessera Europea Assicurazione Malattia), che prevede diverse modalità di utilizzo a seconda del paese di destinazione. È necessario informarsi prima della partenza presso la sede ospitante sulle modalità di accesso all'assistenza sanitaria. Per ulteriori specifiche consultare <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=559> ; <https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&id=624&area=cureUnioneEuropea&menu=vuoto>

La legislazione e la normativa, che regolano l'ingresso degli/delle studenti non comunitari/e nei vari Paesi partecipanti al Programma Erasmus +, sono legate alla nazionalità di tali studenti: è responsabilità dello/della studente raccogliere, con il necessario anticipo, le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione, rivolgendosi alle rispettive rappresentanze diplomatiche. In particolare si segnala che la procedura per l'ottenimento del visto per i paesi europei che non fanno parte dell'area SCHENGEN è particolarmente lunga e non sempre porta al rilascio del visto. Le/gli studenti non comunitari sono pregati di tenere presente questo aspetto nella scelta dell'ente ospitante.

Relativamente ai requisiti di **ingresso**, per poter soggiornare per motivi di studio in un paese dell'Unione Europea è in linea di massima sufficiente la carta d'identità, mentre per soggiornare in un paese extra-UE **tutti le/gli studenti iscritti/e all'Università degli Studi della Basilicata** devono adempiere alle norme previste dal Paese ospitante in materia di **Visti e Permessi di soggiorno** legati all'attività di studio. E' di esclusiva responsabilità del partecipante ottenere il visto. Per approfondimenti consultare la sezione di riferimento <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-studio--le-novita-della-programmazione-2127.html>, sezione "Prima" della partenza.

Per la **copertura assicurativa sanitaria** durante il soggiorno all'estero in Paesi fuori dall'Unione Europea (Extra-UE), non è sufficiente la copertura della Tessera Europea di Assistenza Malattia (TEAM) rilasciata dal Ministero della Salute. **E' necessario quindi sottoscrivere SEMPRE una assicurazione privata che sia valida nel Paese ospitante e copra l'intero periodo di mobilità**, nonché verificare, con congruo, anticipo presso l'Ambasciata o il Consolato del paese ospitante per verificare quali siano le pratiche burocratiche da svolgere prima della tua partenza (ottenimento di visto, permesso di soggiorno, assistenza sanitaria, ecc.).

Per ulteriori informazioni sul diritto o meno all'assistenza sanitaria nei Paesi UE ed extra UE, nonché su come ottenere assistenza consultare la guida interattiva disponibile sul sito del
Ministero della Salute
<https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/homeAssistenzaSanitaria.jsp>.



Le/gli studenti beneficiano automaticamente, con l'iscrizione all'Unibas e per tutta la durata della permanenza all'estero, delle seguenti coperture assicurative:

- Assicurazione per **responsabilità civile**: include i rischi derivanti da responsabilità civile (RCT/RCO) - VITTORIA ASSICURAZIONI SPA n. 032.014.0000908582
- Assicurazione **Infortunati** Cumulativa connessa all'attività didattica/tirocinio che svolgerà il partecipante, comprese eventuali spese per il rimpatrio sanitario o in caso di decesso – HARMONIE MUTELLE n. 100084.

I dettagli delle polizze assicurative citate sono disponibili sul sito di ateneo, al seguente link: <https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-studio---le-novita-della-programmazione-2127.html>, (sezione “Prima” della partenza). Le/gli studenti in mobilità sono tenuti a provvedere autonomamente a dotarsi di adeguata copertura sanitaria durante la permanenza all'estero che copra, nella massima misura possibile, i rischi associati al COVID-19 o altre forme di epidemia aventi caratteristiche di pandemia durante il periodo di svolgimento della mobilità, secondo le modalità previste dal Paese ospitante: https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/menuContenutoAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&area=Assistenza_sanitaria&menu=italiani nonché un'assicurazione del viaggio a fronte di cancellazioni o ritardi, compresi quelli dovuti all'emergenza Covid19.

Prima della partenza lo/la studente dovrà consegnare all'Ufficio Mobilità Internazionale (mobint@unibas.it) apposita dichiarazione, o copia dell'assicurazione stipulata, nella quale indicherà la compagnia assicurativa con la quale ha stipulato le polizze citate.

Per informazioni dettagliate <http://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-mobilita-formazione.html> (sezione prima della partenza).

I costi di visto, assicurazione sanitaria ed eventuali altri costi richiesti per l'ingresso nei paesi UE ed Extra-Ue non potranno essere coperti dall'UNIBAS.

ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Responsabile dell'Ufficio Mobilità Internazionale Dott.ssa Annalisa Anzalone. L'ufficio di riferimento presso l'UNIBAS è l'Ufficio Mobilità Internazionale - Settore Relazioni Internazionali, Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza (Tel. 0971/202158–202191, fax 0971 202197, e-mail: mobint@unibas.it , mobint1@unibas.it).

ART. 6 – CODICE DI COMPORTAMENTO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'inosservanza del Codice di Comportamento dell'Università degli Studi della Basilicata (emanato con D.R. N. 202 del 2.08.2017) comporta l'esclusione dalla procedura selettiva, la risoluzione e/o l'annullamento dell'accordo di mobilità ed eventuali applicazioni delle relative sanzioni.



Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante norme sul trattamento dei dati personali e del codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs n.196/2003 integrato e modificato dal D. Lgs n.101/2018), si informano i candidati e le candidate che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione anche da parte della Commissione esaminatrice presso il Settore Relazioni Internazionali - Ufficio Mobilità Internazionale dell'Università degli Studi della Basilicata, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

Ai candidati e alle candidate sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) n.2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo richieste all'Università degli Studi della Basilicata. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@unibas.it Un'informazione più dettagliata è disponibile all'indirizzo: <https://portale.unibas.it/site/home/riferimenti/protezione-dati.html>.

ART. 7 – INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E CONTATTI

La documentazione, la modulistica e tutte le informazioni sono disponibili sul sito delle Relazioni Internazionali (<https://internazionale.unibas.it/site/home/opportunita/studenti/erasmus-studio--le-novita-della-programmazione-2127.html>) o acquisibili presso le Segreterie didattiche dei Dipartimenti/Strutture dell'Ateneo. Il/la partecipante è tenuto a prendere visione del bando, del [Regolamento](#) e di tutte le informazioni pubblicate sul sito.

E' fatto obbligo allo/alla studente utilizzare esclusivamente la casella di posta elettronica assegnata dal sistema informatico ESSE3 all'atto dell'immatricolazione. Gli Uffici, i/le Coordinatori/trici e gli altri soggetti coinvolti nei processi di mobilità utilizzeranno e **prenderanno in considerazione le sole richieste e comunicazioni provenienti da indirizzi di posta elettronica istituzionali e non privati.**

Per ogni ulteriore chiarimento e per i necessari adempimenti, le/gli studenti potranno rivolgersi:

- ⇒ per gli aspetti di carattere didattico: ai/alle Coordinatori/trici di Dipartimento/Scuola;
- ⇒ per le informazioni di carattere amministrativo gestionale: all'Ufficio Mobilità Internazionale, **email:** mobint@unibas.it, mobint1@unibas.it



⇒ per le informazioni di carattere amministrativo e l'istruzione dei documenti a supporto della mobilità a livello di Dipartimento/Scuola, ai Settori gestione della Didattica dei Dipartimenti/Scuole:

Dipartimento/ Scuola	Coordinatori/trici di Dipartimento/ Scuola	e-mail	Referenti Amministrativi Dipartimento/ Scuola	e-mail
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM)	Prof.ssa Antonella Guida	antonella.guida@unibas.it	Violetta Pedalino	violetta.pedalino@unibas.it
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia (DIMIE)	Prof.ssa Rosanna Salvia	rosanna.salvia@unibas.it	Franca Colucci	franca.colucci@unibas.it
Dipartimento di Scienze (DIS)	Prof. Luigi Milella	luigi.milella@unibas.it	Rossella Santarelli	rossella.santarelli@unibas.it
Dipartimento di Scienze Umane (DISU)	Prof.ssa Luisa Caiazzo	luisa.caiazzo@unibas.it	Paola Colonnese	paola.colonnese@unibas.it
Scuola di Ingegneria (SI- Unibas)	Prof.ssa Katia Genovese	katia.genovese@unibas.it	Ippolita Palladino	ippolita.palladino@unibas.it
Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE)	Prof.ssa Tania Gioia	tania.gioia@unibas.it	Lucia Robilotta	lucia.robilotta@unibas.it

ALLEGATI

Allegato I: Ipotesi piano di studio

Allegato II: Certificati ammissibili lingua